

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 11 gennaio 2010 ed estinto anticipatamente con decorrenza 2 febbraio 2015, parte ricorrente chiede, al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 566,31, a titolo di oneri bancari e assicurativi non maturati. Il tutto oltre interessi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, rileva di avere già retrocesso il dovuto. Insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, preme anzitutto rilevare l'infondatezza della eccezione sollevata dall'intermediario secondo cui non potrebbe trovare applicazione l'art. 125-sexies t.u.b., in quanto l'estinzione anticipata del prestito avrebbe comunque avuto luogo in un tempo anteriore rispetto alla sua entrata in vigore. Deve infatti notarsi che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, la suddetta norma avrebbe valenza non già innovativa, bensì meramente ricognitiva della normativa previgente.



Ciò posto, il ricorso in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari e assicurativi nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Al riguardo, fermo restando il disposto dell'art. 125-*sexies* t.u.b. e tenuto conto della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea e della successiva pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, deve ritenersi che:

- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. *recurring* (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up-front* (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi;

- sussista anche in capo all'intermediario sussiste la legittimazione passiva relativamente all'obbligo di rimborso degli oneri assicurativi non usufruiti (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); fermo restando che, per la determinazione della quota non goduta, è ammissibile l'adozione di un criterio diverso dal *pro rata temporis*, purché indicato nelle CGA e sempre che il cliente abbia potuto prenderne visione prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Ciò posto, con riguardo specifico al contratto di finanziamento in esame, è da osservare:

- la natura *recurring* delle voci rispettivamente denominate "*commissioni finanziarie*" (includendo anche i costi per l'acquisizione della provvista) e "*diritti ente*" (riguardando attività successive alla sottoscrizione del contratto), nonché la natura anfibia degli "*oneri di distribuzione*", in quanto *up-front* per il 50% e *recurring* per il residuo 50% (coprendo attività anteriori e successive alla sottoscrizione del prestito);

- quanto alla quota di premio non goduta, che non vi è evidenza della adozione di un criterio diverso dal *pro rata temporis* per la determinazione dell'ammontare dovuto e tanto meno dell'avvenuto rimborso dello stesso.

Conseguentemente, è da ritenere che siano da riconoscere in favore di parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**Dati di riferimento del prestito** - per la determinazione dell'importo del prestito, mancando detto dato in contratto, è stato sottratto all'importo da restituire (€ 24.000) la somma relativa agli interessi (€ 4.702,14)

Importo del prestito	€ 19.297,86	TAN	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	200,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	49,17%
Data di inizio del prestito	01/01/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	26,20%

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.396,24	Recurring	49,17%	686,48	409,40	277,08
Oneri di distribuzione (50%)				210,00	Upfront	26,20%	55,02	0,00	55,02
Oneri di distribuzione (50%)				210,00	Recurring	49,17%	103,25	61,44	41,81
Diritti Ente				37,20	Recurring	49,17%	18,29	18,91	-0,62
Oneri assicurativi				294,48	Recurring	49,17%	144,79	0,00	144,79
Totale				2.147,92					518,08

Sussistono pertanto le condizioni per accogliere, sia pure parzialmente, il ricorso, disponendo in favore di parte ricorrente il rimborso di Euro 518,08.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 518,08, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA